



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

**Ordinanza speciale n. 18 del 15 luglio 2021 ex articolo 11, secondo comma, del decreto  
legge 76 del 2020**

**“Interventi di ricostruzione del Centro Storico di Castelluccio di Norcia”.**

**Il Commissario Straordinario** del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge n. 109 del 28.09.2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;

**Viste** le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**Visto** il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto** l’articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita “All’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: <<4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di euro per l’anno 2021>>”. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 114”;

**Vista** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata sul S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 31/12/2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall’articolo 57, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

**Visto** l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;

**Visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l’articolo 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o più interventi;

**Visto** l’articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

**Vista** l’ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale è stata disciplinata l’organizzazione della Struttura centrale del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell’ordinanza n.106 del 17 settembre 2020;

**Visto** in particolare l’articolo 4 della richiamata ordinanza n.115 del 2021;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

**Vista** l'ordinanza n.110 del 21 novembre 2020 recante “Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, come modificata con ordinanza n.114 del 9 aprile 2021;

**Visti** il decreto in data 15 gennaio 2021 n.3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n.8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

**Considerato** che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, “tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo articolo 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo articolo 4 della presente ordinanza”;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, è stabilito che “ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di “ordinanza speciale ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020” e avrà una propria numerazione”;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, è stabilito che “fermo restando quanto previsto all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'articolo 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE”;

- ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, “le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori”;

- ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, “le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedurali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'articolo 1, che hanno carattere di specialità”;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020 ed in coerenza con quanto stabilito dall'art. 11, secondo comma, del decreto legge n.76/2020 in merito alla ricostruzione unitaria dei centri storici, è previsto che “al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

disporre, con l'ordinanza di cui all'articolo 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'articolo 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari”;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 “con le ordinanze commissariali in deroga è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate”;

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, “con le ordinanze di cui all'articolo 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'articolo 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale”;

### **Viste:**

- l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”;

- l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante “Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata”;

- l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante “Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo – contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

**Vista** l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 e 3;

**Vista** la nota n.16781 del 3 giugno 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Norcia ha chiesto l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi di cui alla presente ordinanza, attesa l'urgenza e la particolare criticità dei lavori nonché il notevole interesse storico, culturale, economico, sociale e amministrativo degli stessi;

**Considerato** che il comune di Norcia è ricompreso nell'elenco di cui all'articolo 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020;

**Vista** la delibera consiliare n.31 del 24 maggio 2021 approvata dal Comune di Norcia ai sensi dell'ordinanza n. 110 del 2020 che individua le opere pubbliche previste dal Piano Attuativo riferito alla frazione di Castelluccio di Norcia, in via di adozione;

**Ritenuto** che tale proposta integri i presupposti di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 al fine di adottare “le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione” di cui al medesimo articolo 3, comma 1, nonché le “ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità” di cui all'articolo 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020 con riferimento agli interventi su edifici pubblici connessi alla ricostruzione del centro storico e alla ricostruzione privata;

**Dato atto che** il Comune di Norcia, con la delibera di approvazione della proposta di Piano Attuativo per la frazione di Castelluccio di Norcia, ha espressamente indicato il modello della ricostruzione pubblica anche degli edifici privati;

**Visti** gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici del Comune di Norcia, dall'USR Umbria e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del sub Commissario allegata alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante (Allegato n.1);

**Considerato** che dalla citata relazione emerge che il borgo di Castelluccio di Norcia ha subito danni ingenti al nucleo urbanistico che risulta in larga parte raso al suolo e con porzioni superstiti in elevato stato di pericolosità tanto da interdire l'accesso all'area anche solo per il-limitato uso delle viabilità comunale prossima all'edificato e che, pertanto, in tale contesto di cospicuo ed



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

esteso danneggiamento si rende necessario dare immediato avvio alla ricostruzione dell'abitato del borgo antico, con forte connotazione di carattere storico culturale e pregno di valori dell'identità urbana, al fine di consentire, con la partecipazione attiva dell'Amministrazione comunale e della cittadinanza, la rinascita del tessuto sociale ed economico per la definitiva ripresa della vita del borgo;

**Considerato** che dalla relazione del sub Commissario emerge la necessità di agire in direzione della ricostruzione pubblica del borgo di Castelluccio di Norcia, d'intesa con il comune di Norcia e con l'USR Umbria;

**Considerato** che, a tal fine, sulla base degli obiettivi contenuti nella delibera di Consiglio Comunale approvata dal Comune di Norcia in data 24 maggio 2021 e della relazione del sub-Commissario:

- è necessario identificare gli interventi pubblici prioritari ed indispensabili a realizzare la dotazione urbanistica ed i servizi primari per la riedificazione complessiva del borgo e per dotarlo della necessaria autonomia funzionale, nonché coniugare la realizzazione sinergica degli edifici privati con la fruizione da parte dei cittadini dei servizi pubblici essenziali.
- a complemento della realizzazione dei servizi primari, è indispensabile rigenerare, ovvero ricostruire, gli edifici che costituivano rilevante riferimento e che torneranno ad essere perno per la vita sociale, economica e culturale della cittadinanza, consentendo una piena rigenerazione del borgo di Castelluccio di Norcia;
- atteso il danneggiamento occorso all'edificato, che ha portato a larga distruzione del borgo, si rende necessaria l'integrale ricostruzione della forma *urbis* ponendo alla base la ricostituzione e ripristino delle caratteristiche identitarie e peculiari che contraddistinguevano il borgo, ma allo stesso tempo, contemplando le moderne esigenze e le evoluzioni degli attuali sistemi tecnologici connessi e integrati orientando la ricostruzione verso un modello di borgo sostenibile ed efficiente che garantisca un'elevata qualità della vita;
- risulta necessario operare un intervento integrato, che contemperì un coordinamento del ripristino delle funzionalità pubbliche e dei suoi edifici simbolici e di pubblico servizio nonché gli edifici facenti parte del tessuto residenziale sia pubblico che privato



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

contestualmente con il ripristino delle opere che configurano e realizzano gli spazi pubblici, attuando un unico programma di recupero in grado di restituire tempestivamente, seguendo un programma per fasi, il borgo alla popolazione;

- il carattere di permeabilità e interazione tra lo spazio pubblico e quello privato, rende quindi necessario intervenire anche sulle modalità di definizione degli aggregati e di composizione dei consorzi di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di favorire il recupero della zona storica del borgo;

**Considerato** che dalla citata relazione emerge una forte reciproca interferenza tra gli edifici oggetto di ricostruzione sia direttamente per la condivisione di strutture di contenimento dei terreni fondazionali, sia indirettamente per la stretta prossimità di ubicazione e che pertanto, come evidenziato anche dalla delibera di Consiglio Comunale del 24 maggio 2021, è opportuno procedere alla ricostruzione con un intervento unitario di riconfigurazione della forma *urbis* tramite ricostruzione pubblica degli edifici pubblici e privati in uno con le opere di ripristino della morfologia del suolo e di configurazione degli spazi sia pubblici, sia privati, quali vie e piazze, di piani fondazionali e aree pertinenziali;

**Ritenuto** che la fattibilità di tale intervento unitario di carattere pubblico debba essere preventivamente valutata e accertata in termini di atti tecnici e amministrativi prodromici, con particolare riguardo all'adesione e partecipazione da parte dei privati;

**Considerata** la necessità di provvedere immediatamente agli interventi preliminari e propedeutici e a quelli pubblici e privati non connessi e indipendenti dalla ricostruzione unitaria, nonché la necessità di dare immediato avvio ai processi di realizzazione delle opere pubbliche per le fasi non direttamente connesse alla loro realizzazione esecutiva, che potrà avvenire tramite l'intervento unitario;

**Ritenuto**, pertanto opportuno, ai fini del contemperamento delle diverse esigenze e del contenimento dei tempi e costi complessivi di realizzazione, procedere secondo una successione di due distinte fasi, come dettagliate dalla relazione del sub Commissario:

- a) fase 1, da espletarsi in via preliminare e da attuarsi con le modalità di cui alla presente ordinanza, relativa ai seguenti interventi ed attività:



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

1. accertamento e predisposizione degli atti tecnico amministrativi prodromici alla ricostruzione complessiva degli edifici pubblici e privati del centro storico, nonché delle opere pubbliche a questo funzionali, per tramite di un intervento unitario pubblico, eventualmente articolato in lotti;
2. realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata, anche specificati come prioritari nella delibera di Consiglio Comunale del 24 maggio 2021:
  - Ripristino delle viabilità di accesso al centro storico sul versante nord;
  - Consolidamento del versante nord del centro storico;
  - Risoluzione messa in sicurezza edificato “superstite”;
3. realizzazione degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilità del borgo e dei suoi valori sociale e culturale pubblici, anche specificati come prioritari nella delibera di Consiglio Comunale del 24 maggio 2021, la cui realizzazione risulta indipendente dall’intervento unitario di ricostruzione del centro storico:
  - Eventuale edificato privato esterno al nucleo del borgo;
4. avvio dei processi di realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata nonché degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilità del borgo e dei suoi valori sociale e culturale pubblici, anche specificati come prioritari nella delibera di Consiglio Comunale del 24 maggio 2021, per la sola fase di progettazione che risulta indipendente dall’intervento unitario di ricostruzione del centro storico:
  - Opere funzionali e propedeutiche
    - Ripristino delle strade principali e secondarie del nucleo abitato;
    - Terrazzamenti del nucleo abitato;
    - Sottoservizi del nucleo abitato;
    - Realizzazione degli spazi pubblici.
  - Opere per la ripresa della vivibilità del borgo e dei suoi valori sociali e culturali:



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

- Realizzazione di parcheggi interrati;
- Percorsi pedonali e di sicurezza;

b) fase 2: relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per i quali è stata avviata la progettazione nella fase 1, e della ricostruzione del centro storico anche per tramite dell'intervento pubblico unitario, in presenza dei presupposti di cui all'art.5, ove opportunamente articolato in lotti unitari, da realizzarsi con appalti, comprendenti sia gli edifici pubblici che le opere pubbliche funzionali e propedeutiche agli stessi, di cui al precedente punto 4, sia gli edifici privati, sulla base degli adempimenti adottati con delibera del consiglio comunale di Norcia indicati nella presente ordinanza, da attuarsi con disciplina prevista da successiva ordinanza commissariale in deroga;

**Considerato** altresì che il Commissario straordinario, nell'ambito della ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 14 e seguenti del decreto legge n. 189 del 2016, prevede programmi di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati che saranno oggetto di ricostruzione, di cui è prevista la totale demolizione ai fini della ricostruzione, nonché gli interventi di demolizione volontaria ove ammissibili;

**Ritenuto** che gli interventi di ricostruzione disciplinati dal presente provvedimento comprendono anche i casi di delocalizzazione degli edifici o di cessione volontaria, previo indennizzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del d.P.R. 8 giugno 2001, n.327, ove ne sussistano i presupposti;

**Considerato** che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, e in particolare del borgo di Castelluccio di Norcia, individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101 del 2020, presentano i caratteri della "urgenza" e della "particolare criticità", ai sensi dell'articolo 11, secondo comma del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiché riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagiata e critico anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti;

**Considerato** che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del borgo di Castelluccio di Norcia e comportano necessariamente anche lo svolgimento delle attività di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

**Considerato**, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione possono riguardare anche gli edifici pubblici e gli edifici privati vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, compresi gli edifici di culto, i quali richiedono particolari misure ai fini della selezione e conservazione dei materiali oggetto di demolizione;

**Ritenuto** che tali indispensabili e preliminari interventi, qualora accertato l'interesse pubblico, si possono qualificare come lavori pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti del decreto legge n. 189 del 2016 e conseguentemente debbano essere finanziati con le risorse della contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto legge n. 189 del 2016, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi eventualmente già riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con ciò realizzandosi un risparmio;

**Considerato** che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei comuni maggiormente colpiti dal sisma sono finalizzati alla ricostruzione e che pertanto risulta necessario e opportuno un atto ricognitivo degli edifici pubblici e privati soggetti a demolizione pubblica, di indirizzo anche di natura programmatica necessaria all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 5 della presente ordinanza, da adottarsi, previa valutazione dell'interesse pubblico da parte di un Tavolo tecnico appositamente istituito e su proposta del sub Commissario da parte del Comune di Norcia, con delibera consiliare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza;

**Considerato** necessario coordinare le attività dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione e all'elenco delle priorità, come individuati nella delibera di Consiglio Comunale del 24 maggio 2021, rispettando le tempistiche della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalità di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine;

**Ritenuto** di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione del borgo di Castelluccio di Norcia, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'Ing. Fulvio Soccodato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

**Considerato** che, per la straordinaria complessità dell'intervento, si ritiene opportuno individuare



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

come Soggetto attuatore idoneo l'Ufficio Speciale per la ricostruzione (USR) dell'Umbria in ragione delle specifiche conoscenze del territorio e competenze ed essendo dotato di adeguate risorse organizzative e professionali, con un limitato supporto di professionalità esterne;

**Considerato** che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potrà eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attività tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attività di progettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'articolo 101, comma 2, del medesimo decreto legislativo, e che tale attività, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, deve essere effettuata con la massima tempestività;

**Ritenuto** pertanto che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della regione Umbria presenta i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore degli interventi pubblici nel borgo di Castelluccio di Norcia;

**Ritenuto** opportuno, in ragione della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati individuare l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria quale soggetto idoneo a svolgere funzioni di gestione e conduzione della ricostruzione privata, ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio e il coordinamento complessivo del sub Commissario;

**Ritenuto** che, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi;

**Ritenuto** necessario che l'USR Umbria, quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, sia supportato per il monitoraggio e la gestione delle attività di ricostruzione privata da specifiche figure professionali nonché da idonei strumenti operativi e gestionali, quali relativi a BIM e rendering tridimensionali digitali dell'edificato;

**Ritenuto** necessario, al fine di consentire la regolare e coordinata esecuzione dei lavori pubblici e privati, individuare procedure per la costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 189 del 2016 e all'ordinanza n. 19 del 2016;

**Considerato** che la mancata costituzione dei consorzi, anche nei casi in cui non sia avvenuto l'intervento sostitutivo del Comune ai proprietari assenti, irreperibili o dissenzienti, e nelle more



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

della perimetrazione delle aree, rende necessario un intervento al fine di assicurare una gestione integrata e coordinata delle misure necessarie alla realizzazione degli interventi pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legge n. 189 del 2016;

**Ritenuto** necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di supporto ai soggetti attuatori e al coordinatore della ricostruzione privata e degli strumenti di monitoraggio sopracitati, e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'intervento;

**Considerato**, altresì, che l'articolo 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del decreto legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;

**Considerato** che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 è stato approvato il Protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei Comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;

**Considerato** che ai fini della ricostruzione pubblica della frazione di Castelluccio di Norcia, assume particolare rilievo l'attuazione di un programma preliminare di demolizione degli edifici e di consolidamento dei terreni, con conseguente trasporto e trattamento delle macerie, da attuarsi necessariamente attraverso intervento pubblico, come sopra precisato;

**Considerato** che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

**Ritenuto** pertanto di poter prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

**Considerato** che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Considerato** che l'articolo 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di cui alla presente ordinanza;

**Ritenuto**, pertanto, di poter procedere anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nell'urgenza e nella straordinaria criticità dei lavori da eseguire, nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;

**Ritenuto** opportuno, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, di poter procedere anche in deroga agli articoli 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso anche sopra le soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Ritenuto** di poter procedere anche in deroga all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019 consentendo l'impiego del sistema cd. di inversione procedimentale anche per le procedure



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

negoziare applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Ritenuto** di poter procedere anche in deroga all'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;

**Considerato** che l'articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;

**Ritenuto** di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020, al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;

**Ritenuto**, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di poter procedere anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 19, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che l'approvazione dei progetti relativi agli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali atti di assenso e i pareri siano acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'articolo 12 della presente ordinanza;

**Ritenuto** necessario avvalersi di un Collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario, allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'articolo 6 del citato decreto legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina;

**Considerato** che la presenza di diversi interessi facenti capo a più amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificare la disciplina;

**Vista** l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n.6035 di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n.189 del 2016;

**Raggiunta** l'intesa nella Cabina di coordinamento del 12 luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

**Visti** gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n.189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

### **DISPONE**

#### **Art. 1**

##### *(Ambito di applicazione e principi generali)*

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione del borgo Castelluccio di Norcia sulla base della delibera consiliare n.31 del 24 maggio 2021 approvata dal Comune di Norcia.
2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali in una visione coerente e unitaria, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata.
3. La ricostruzione del borgo di Castelluccio di Norcia è volta a ripristinare la forma *urbis* dell'abitato totalmente distrutto dal sisma, e persegue l'obiettivo di realizzare un borgo resiliente promuovendo un modello urbano sostenibile, intelligente ed efficiente. A tal fine sarà promosso l'utilizzo di soluzioni e sistemi tecnologici connessi e integrati, in grado di garantire la sicurezza sismica e una elevata qualità della vita.
4. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
5. La ricostruzione pubblica del borgo di Castelluccio di Norcia è articolata in una successione di due distinte fasi, nel seguito dettagliate:
  - a) fase 1, da espletarsi in via preliminare ed attuarsi tramite la presente Ordinanza, comprendente i seguenti interventi ed attività:



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

1. accertamento e predisposizione degli atti tecnico amministrativi prodromici alla ricostruzione complessiva degli edifici pubblici e privati del borgo, nonché delle opere pubbliche a questi funzionali, per tramite di un intervento unitario pubblico, eventualmente articolato in lotti;
  2. realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata, anche specificati come prioritari nella delibera consiliare n.31 del 24 maggio 2021;
  3. realizzazione degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilità del borgo e dei suoi valori sociali e culturali pubblici, anche specificati come prioritari nella delibera consiliare n.31 del 24 maggio 2021, la cui realizzazione risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico;
  4. avvio dei processi di realizzazione degli interventi pubblici individuati come opere funzionali e propedeutiche alla ricostruzione pubblica e privata nonché degli interventi individuati quali facenti parte del tessuto residenziale pubblico/privato o necessari per la ripresa della vivibilità del borgo e dei suoi valori sociali e culturali pubblici, anche specificati come prioritari nella delibera consiliare n.31 del 24 maggio 2021, per la sola fase di progettazione che risulta indipendente dall'intervento unitario di ricostruzione del centro storico;
- b) fase 2: relativa alla realizzazione degli interventi pubblici per i quali è stata avviata la progettazione nella fase 1, e della ricostruzione del centro storico anche per tramite dell'intervento pubblico unitario, in presenza dei presupposti di cui all'art. 5, ove opportunamente articolato in lotti unitari, da realizzarsi con appalti, comprendenti sia gli edifici pubblici che le opere pubbliche funzionali e propedeutiche agli stessi, di cui al precedente punto 4, sia gli edifici privati, sulla base degli adempimenti adottati con delibera del consiglio comunale di Norcia indicati nella presente ordinanza, da attuarsi con disciplina prevista da successiva ordinanza commissariale in deroga.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

### **Art. 2**

#### ***(Principi generali di coordinamento)***

1. La ricostruzione del borgo di Castelluccio di Norcia è realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il sub Commissario, l'USR e il Comune adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerità degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendenti anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di rispettare i tempi di realizzazione e l'effettività della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate.
2. Ai fini di cui al comma 1, il sub-Commissario, l'USR e il Comune esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attività dei privati per corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione, tenendo conto delle priorità indicate nella delibera consiliare del 24 maggio 2021, e per rispettare le tempistiche e l'effettività della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relativi alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalità di esecuzione dei lavori privati.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, agli interventi della ricostruzione pubblica nel borgo di Castelluccio di Norcia si applicano le disposizioni del codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n.120, nonché le ordinanze commissariali. Gli interventi della ricostruzione privata, non ricompresi nell'intervento unitario, sono disciplinati, ai fini della presentazione delle domande di contributo e di rilascio dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del procedimento amministrativo e dei controlli, dall'articolo 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché dalle disposizioni contenute nell'ordinanza n.100 del 2020 e dagli articoli 5 e 7 dell'ordinanza n.107 del 2020.

### **Art. 3**



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

### ***(Individuazione degli interventi di particolare criticità ed urgenza)***

1. In coerenza con l'individuazione degli interventi indicati nella delibera consiliare n.31 del 24 maggio 2021 adottata dal Comune di Norcia, ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato e approvato, come urgente e di particolare criticità, il complesso dei seguenti interventi, meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza da avviarsi durante la prima fase della ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 5:

a) interventi pubblici funzionali e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata, anche specificati come prioritari nella delibera consiliare del 24 maggio 2021 approvata dal Comune:

1. Ripristino delle viabilità di accesso al nucleo abitato sul versante nord, importo preventivato € 2.584.125,00;
2. Consolidamento del versante nord del centro storico, importo preventivato € 1.000.000,00.

2. E' altresì individuato e approvato come urgente e di particolare criticità, ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, il complesso dei seguenti interventi, indicati dal Comune come prioritari nella delibera consiliare n.31 del 24 maggio 2021 per il borgo di Castelluccio di Norcia e meglio descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, da realizzarsi nella seconda fase della ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), eventualmente tramite l'intervento unitario di ricostruzione:

a) interventi pubblici funzionali e propedeutici alla ricostruzione pubblica e privata o necessari per la ripresa della vivibilità del borgo e dei suoi valori sociali e culturali, anche specificati come prioritari nella delibera consiliare del 24 maggio 2021:

3. Ripristino delle strade principali e secondarie del nucleo abitato, importo preventivato € 2.734.500,00;
4. Terrazzamenti del nucleo abitato, importo preventivato € 4.946.250,00;
5. Sottoservizi del nucleo abitato, importo preventivato € 4.747.740,00;
6. Realizzazione degli spazi pubblici, importo preventivato € 1.510.420,00;
7. Realizzazione di parcheggi interrati, importo preventivato € 1.760.000,00;
8. Percorsi pedonali e di sicurezza, importo preventivato € 165.825,00;

Per i suddetti interventi, di importo preventivato complessivo pari a € 15.864.735,00, con la presente ordinanza viene finanziata la sola progettazione da anticipare durante la prima fase della



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), tramite uno stanziamento di € 2.086.480,00. Atteso che gli interventi potrebbero essere realizzati conseguendo significativi vantaggi in termini di tempi e costi tramite l'intervento unitario di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), gli stessi saranno interamente finanziati con successiva ordinanza a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 5.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono di particolare valore per la comunità locale perché interessano tutti il centro storico e concernono opere che rivestono un ruolo particolarmente importante per la collettività sotto il profilo simbolico, funzionale o socio-economico.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 risultano connotati da particolare urgenza e criticità, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i motivi evidenziati dalla relazione del sub Commissario, redatta a seguito dell'istruttoria compiuta congiuntamente con il Comune di Norcia e l'USR Umbria, parte integrante della presente ordinanza.

5. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dal Comune, dall'USR Umbria e dal sub Commissario, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, sono indicati le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'attuazione dell'intervento e alle altre spese tecniche.

### **Art.4**

#### **(Governance)**

1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione nelle sue componenti pubblica e privata del centro storico di Castelluccio di Norcia, il sub Commissario, l'USR e il Comune adottano nella prima fase di cui all'articolo 1, comma 5, ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti amministrativi ed esercitano ogni altro potere di gestione, anche in via sostitutiva, utili ai fini della realizzazione degli interventi e del coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

2. Il Tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio di cui all'articolo 15 rappresenta l'organismo di riferimento per la verifica dei risultati attesi relativamente all'insieme della ricostruzione pubblica e privata. Il Tavolo permanente garantisce altresì ogni azione di raccordo dei diversi livelli di governance della ricostruzione.

3. Fermo restando le funzioni di coordinamento e gestione spettante al sub Commissario, nell'ambito della ricostruzione privata:

a) l'USR svolge le funzioni di cui agli articoli 7 e 8 e garantisce la supervisione degli interventi di ricostruzione privata al fine di assicurare che il cronoprogramma sia rispettato;

b) il Comune contribuisce alla ricostruzione con le attività indicate all'articolo 5 della presente ordinanza e con tutte le attività riconducibili alla propria competenza, e promuove la partecipazione della popolazione alla ricostruzione;

c) i privati e i progettisti dai medesimi incaricati provvedono alla costituzione dei Consorzi di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 189 del 2016 e si attengono al cronoprogramma generale della ricostruzione del centro storico.

4. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, nell'ambito della ricostruzione pubblica il soggetto attuatore di cui all'articolo 8 ha il ruolo di gestione e coordinamento degli interventi assegnatigli, di stazione appaltante nonché di monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi. Si interfaccia con il Tavolo permanente di coordinamento per il tramite del sub Commissario e adegua le modalità e le tempistiche relative alla realizzazione dei singoli interventi a quelle della ricostruzione complessiva come individuate dal sub Commissario.

### **Art. 5**

#### ***(Accertamento dell'intervento unitario per la ricostruzione pubblica)***

1. L'accertamento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), punto 1, è effettuato tramite una o più delibere del consiglio comunale di Norcia, da adottare anche contestualmente alla adozione del Piano Attuativo, o che costituiscono aggiornamento integrativo e/o variante della Piano Attuativo stesso.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

2. Le delibere, nel loro complesso, devono contenere, oltre che una congrua motivazione delle ragioni di particolare criticità ed urgenza dei lavori, i seguenti elementi:
- a) una planimetria in scala 1:2000, o inferiore, che identifichi con chiarezza l'area degli interventi da realizzare tramite ricostruzione pubblica, non necessariamente coincidente con l'intero perimetro del centro storico, ed ogni altra documentazione utile, anche fotografica;
  - b) il censimento e l'identificazione catastale degli immobili privati e pubblici coinvolti;
  - c) l'identificazione degli edifici crollati e di quelli soggetti a demolizione, che potranno essere demoliti ad iniziativa pubblica nonché dei terreni da consolidare con specifici interventi, nell'ambito della ricostruzione pubblica;
  - d) l'elenco aggiornato delle domande di ricostruzione privata presentate agli Uffici speciali per la ricostruzione, il livello di istruttoria e gli eventuali contributi concessi relativi agli immobili compresi nei documenti di cui alle precedenti lett. a) e b);
  - e) le indicazioni relative alla natura degli interventi, secondo il seguente schema:
    - 1. fedele ricostruzione dell'edificio preesistente nella stessa area di sedime;
    - 2. ricostruzione con ampliamenti di superfici o volumi e/o modifiche della sagoma;
    - 3. delocalizzazione obbligatoria o volontaria, ferme restando in ogni caso le parziali modifiche di volumetrie ammesse dalla legge per ragioni di consolidamento antisismico e di efficientamento energetico, secondo quanto previsto dalle ordinanze 100 e 107 del 2020;
  - f) l'indicazione dei vincoli sussistenti sugli immobili di cui alle lett. a) e b), con particolare riguardo per quelli previsti dal decreto legislativo 42/2004;
  - g) la preventiva definizione di consorzi obbligatori ai sensi dell'articolo 11, commi 9, 10 e 11, del decreto legge n. 189 del 2016, oggetto dell'intervento unitario, con l'acquisizione del consenso dei proprietari alla ricostruzione pubblica, alle condizioni previste dallo "Schema di contratto della ricostruzione pubblica", che sarà reso disponibile dal Commissario straordinario; resta inteso che tutti gli altri edifici restano legittimati alla ricostruzione sulla base delle disposizioni vigenti;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

h) l'indicazione di elementi dell'arredo urbano ed ogni altra indicazione ritenuta utile di natura architettonica e morfologica, al fine di promuovere la qualità architettonica, in coerenza con il Piano Attuativo adottato o in via di adozione.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lett. c) del presente comma si procede secondo quanto disposto all'articolo 10.

3. Le delibere comunali, di cui al comma precedente, sono adottate, anche con il supporto e la collaborazione del sub Commissario indicato dall'articolo 4 e dell'USR Umbria, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

4. La delibera consiliare è trasmessa tempestivamente al soggetto attuatore di cui al successivo articolo 7 e al sub Commissario indicato.

### **Art. 6**

#### ***(Designazione e compiti del sub Commissario)***

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Fulvio M. Soccodato quale sub Commissario.

2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina gli interventi di ricostruzione del borgo di Castelluccio di Norcia nella complessità delle sue componenti pubblica e privata adottando le misure e i provvedimenti opportuni, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'articolo 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:

- a. cura i rapporti con le Amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonché le relazioni con le autorità istituzionali;
- b. coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
- c. indice e presiede la conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 12 della presente ordinanza;
- d. provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

- e. assicura, congiuntamente ai soggetti attuatori, ogni necessaria attività di coordinamento finalizzata a coniugare gli interventi di ricostruzione pubblica con quelli di iniziativa privata;
- f. approva il cronoprogramma unico dell'attuazione degli interventi di ricostruzione del centro storico, nel quale sono indicate le tempistiche previste per l'esecuzione degli interventi pubblici, nonché quelle relative agli interventi privati immediatamente attuabili proposto dal soggetto di cui all'articolo 7, con le modalità di cui all'articolo 9, nonché i suoi successivi aggiornamenti con cadenza trimestrale;
- g. monitora lo stato di attuazione della costituzione e attivazione dei consorzi di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 189 del 2016 invitando, nel caso di inerzia dei soggetti preposti, il coordinatore degli interventi della ricostruzione privata di cui all'articolo 7 all'adozione delle attività ivi previste;
- h. monitora lo stato di attuazione della ricostruzione privata con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma invitando, in caso di mancato rispetto dei termini previsti, l'USR e il Comune ad adottare, per le rispettive competenze, le conseguenti determinazioni nonché a fornire tutte le indicazioni necessarie per la più efficace attuazione degli interventi.

### **Art. 7**

#### ***(Individuazione e compiti del Coordinatore della ricostruzione privata)***

1. In ragione della necessità di coordinare le attività della ricostruzione privata al fine di corrispondere all'esigenza di unitarietà della ricostruzione e alle tempistiche di cui al cronoprogramma, come individuati nella delibera consiliare n.31 del 24 maggio 2021, nonché della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria è individuato quale Coordinatore della ricostruzione privata. A tal fine, sentito il Comune ed il sub Commissario, attua ogni necessaria attività volta alla accelerazione ed al coordinamento della ricostruzione privata allo scopo di superare ogni interferenza tra gli interventi privati, tenendo conto, inoltre, del cronoprogramma di realizzazione delle opere pubbliche e dell'intervento unitario.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria, in raccordo con il Comune, adotta le misure più opportune nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9.

### **Art. 8**

#### ***(Individuazione del soggetto attuatore)***

1. In ragione della unitarietà degli interventi, e della stretta interconnessione tra interventi pubblici e privati, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria, il quale presenta i necessari requisiti di capacità organizzativa e professionale, è individuato quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore, per tutti gli interventi di cui all'articolo 3 e ferma restando la competenza dell'amministrazione comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio;

3. Il sub-Commissario, per l'attuazione di specifici interventi che richiedano particolari competenze tecniche e professionalità, può avvalersi anche di altri soggetti pubblici previa stipula di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

4. Il soggetto attuatore, per gli interventi di cui alla presente ordinanza, procede a tutti gli adempimenti necessari all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, all'approvazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all'esproprio, alla definizione delle procedure espropriative laddove necessarie.

5. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalità individuate con le modalità di cui al comma 8, dell'articolo 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

### **Art.9**

#### ***(Disposizioni per l'accelerazione della ricostruzione privata)***



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

1. Le procedure per l'accelerazione della ricostruzione privata si svolgono secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in relazione ai rispettivi ambiti di intervento, al fine di garantire la semplificazione delle procedure e l'unitarietà della ricostruzione.
2. Al fine di superare eventuali criticità connesse alla realizzazione degli interventi, in tutti i casi di effettiva necessità in cui emergano incertezze in ordine ai corretti riferimenti geometrici relativi al perimetro ed al posizionamento dell'edificio o dell'aggregato da ricostruire, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, certificano lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione; in mancanza del titolo abilitativo, la certificazione è resa dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza.
3. In mancanza o nell'impossibilità delle certificazioni di cui al comma 2, il Comune, ove occorra, anche avvalendosi di soggetti terzi, pubblici o privati, fornisce ai professionisti incaricati, prima dell'avvio della progettazione, gli elementi necessari alla corretta identificazione della esatta localizzazione dell'edificio anche con parziale variazione del sedime, nel rispetto pieno delle volumetrie e superfici preesistenti e senza pregiudizio per i diritti dei terzi dei suddetti parametri, al fine della redazione del progetto a corredo dell'istanza di concessione del contributo.
4. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono con la partecipazione dei soggetti legittimati di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016 o di un loro rappresentante, e si concludono con atto del Comune sottoscritto, ai sensi dell'articolo 11 della legge n.241 del 1990, dai medesimi soggetti. In caso di mancata adesione, il Comune adotta un provvedimento motivato di ricognizione e accertamento del sedime degli edifici. Gli atti adottati ai sensi del presente comma sono depositati in Conservatoria e costituiscono documento propedeutico all'adozione del decreto di concessione del contributo, di accettazione delle procedure di tracciamento dei punti fissi sulla base dei rilievi topografici realizzati con le modalità descritte dal medesimo comma 1.
5. Sono altresì oggetto dell'atto di cui al comma 2 eventuali modifiche al perimetro originario dell'edificio ovvero dell'aggregato, adottate per ragioni di interesse pubblico.



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

6. Con riferimento agli interventi edilizi di riparazione o ricostruzione degli edifici privati, si applicano, in ogni caso, le procedure di semplificazione ed accelerazione disciplinate all'ordinanza commissariale n.100 del 2020, anche nelle ipotesi per le quali il costo convenzionale dell'intervento, al netto dell'IVA, sia superiore ai limiti previsti dall'articolo 3 della medesima ordinanza.
7. Il Comune, con il supporto dell'USR, provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, ad individuare gli interventi edilizi in aggregato da realizzare unitariamente ai sensi dell'art.16 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017, mediante provvedimento consigliere da adottare nel medesimo termine.
8. Con riferimento agli aggregati perimetrati dal comune ai sensi del precedente comma, decorsi 30 giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione dei perimetri degli aggregati, qualora i soggetti legittimati non si siano ancora costituiti in consorzio ai sensi del comma 9, dell'articolo 9, del decreto-legge 189 del 2016, l'USR ed il Comune provvedono a convocare i medesimi soggetti per sollecitare gli adempimenti previsti dal citato articolo e, in presenza delle condizioni di cui al comma 6, a verbalizzare la costituzione dell'accordo consortile.
9. Il consorzio è validamente costituito con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 50% più 1 delle superfici utili complessive degli edifici ovvero, qualora con percentuale inferiore, in deroga all'articolo 11, comma 9, del decreto legge n. 189 del 2016, mediante l'intervento sostitutivo del comune necessario al raggiungimento del medesimo *quorum*, purché la percentuale dei proprietari che aderiscono non sia inferiore un terzo delle superfici utili complessive degli edifici.
10. Al di sotto della percentuale minima indicata al comma 9, l'azione sostitutiva del Comune, di cui al comma 10, dell'articolo 9, del decreto-legge 189 del 2016, viene esercitata mediante la nomina di un commissario *ad acta*, al quale, in aggiunta alle competenze proprie dell'amministrazione comunale, vengono attribuite tutte le funzioni di gestione dell'aggregato finalizzate alla realizzazione dell'intervento.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

11. In tutte le ipotesi in cui al consorzio non abbiano aderito i soggetti rappresentanti il 100 per cento della superficie utile complessiva, il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato, delle finiture comuni e delle finiture esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito alla costituzione del consorzio.

### **Art.10**

#### *(Disposizioni relative alla demolizione degli edifici e alla rimozione delle macerie)*

1. Lo smontaggio controllato, la demolizione e la rimozione delle macerie degli edifici pubblici, anche storici tutelati e degli altri edifici privati che, con le loro rovine, macerie o opere provvisorie di puntellamento impediscono o ostacolano la ricostruzione del centro storico, anche in relazione alla pericolosità di ulteriore crollo connessa al proprio stato di danno, o costituiscono pericolo per la pubblica incolumità è disciplinata dal presente articolo.
2. In considerazione del preminente interesse pubblico alla rimozione degli ostacoli che impediscono la ricostruzione del centro storico è definito dal sub Commissario un programma di interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati e di superamento delle opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, nonché di interventi di demolizione volontaria ove ammissibili. Il programma è approvato con delibera del consiglio comunale.
3. Per la definizione del programma di cui al comma 2 è istituito un gruppo tecnico di valutazione dell'interesse pubblico per l'identificazione degli edifici per cui ricorrono le condizioni di cui al comma 1, e per la definizione, per singolo edificio, delle modalità di risoluzione dell'interferenza alla ricostruzione o alla pubblica incolumità, che potranno essere attuate ad iniziativa pubblica. Al gruppo tecnico di valutazione, coordinato dal sub-Commissario, partecipa la Regione, l'USR, la Soprintendenza BBCC ed il Comune. Acquisite le valutazioni tecniche da parte del gruppo tecnico il sub Commissario sottopone al Sindaco il programma di interventi di cui al comma 2 da approvare con delibera del Consiglio Comunale.
4. Il soggetto attuatore del programma di cui al comma 2 è l'USR, anche avvalendosi di soggetti



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

pubblici, che cura la progettazione e l'esecuzione degli interventi, nonché di rimozione, selezione, trasporto delle macerie e degli inerti edilizi finalizzato allo stoccaggio, anche mediante siti temporanei, al trattamento e al riuso di essi, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge. Le spese di demolizione e rimozione macerie ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, trovano copertura nel fondo di cui all'articolo 11 dell'ordinanza commissariale n.109 del 23 dicembre 2020, che presenta la necessaria capienza e che grava sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016. Gli eventuali contributi già concessi per le attività di demolizione e rimozione delle macerie e non effettuati dai privati sono recuperati dal Commissario straordinario. Le amministrazioni coinvolte nel gruppo tecnico di cui al comma 3 operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri.

5. Il sub-Commissario, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della presente ordinanza può avvalersi per l'attuazione del programma di cui al comma 2 anche di altri soggetti attuatori o, attraverso accordi con le strutture del Genio militare o con altri soggetti pubblici i quali possono agire con i poteri in deroga di cui alla presente ordinanza.

6. Al fine di garantire la partecipazione dei soggetti privati alle attività di demolizione e rimozione maceria, il Comune provvede, ai sensi degli artt.7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.241, alla comunicazione ai proprietari, nelle forme di legge vigenti, degli interventi del programma di cui al comma 2, che saranno attuati ad iniziativa pubblica. I proprietari possono presentare memorie e osservazioni ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge 7 agosto 1990, n.241. In caso di opposizione da parte del proprietario, il sub Commissario può autorizzare l'intervento di demolizione a cura e spese del proprietario, salvo il rimborso dovuto in sede di rilascio del contributo, definendo i termini e le modalità dell'intervento.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, alle attività di demolizione e rimozione delle macerie si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni in deroga di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 28, del decreto legge n. 189 del 2016.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

### **Art. 11**

#### ***(Modalità di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative)***

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare gli interventi di cui all'articolo 1, secondo le seguenti modalità semplificate nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

- a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;
- b) per i contratti lavori di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 riferiti esclusivamente agli interventi di demolizione e messa in sicurezza dell'edificio superstite, è consentito l'affidamento diretto, in deroga all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è consentito ricorrere, in deroga all'articolo 36, comma 2, lett. d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata con almeno cinque operatori



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'articolo 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore può adottare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso e la possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione può essere effettuata in deroga al comma 6, dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Il soggetto attuatore, in deroga all'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.

6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi più rapidi.

7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è facoltà del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) c) del comma 1 del presente articolo.

8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro 20 giorni dall'avvio delle procedure.

9. In deroga all'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 32 del 2019, il soggetto aggiudicatore può decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.

10. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.

11. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

12. Al fine di incrementare la produttività nei cantieri degli interventi di cui all'articolo 1, l'operatore economico esecutore può stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'articolo 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'articolo 5 del decreto legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.

14. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-Commissario.

15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'articolo 19 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'articolo 12 della presente ordinanza.

16. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'articolo 113-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

17. Nella realizzazione dei lavori di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il principio di economicità è subordinato alla necessità di completamento dei lavori nel più breve tempo possibile, in particolare per le esigenze sociali e di tutela del patrimonio culturale evidenziate in premessa e connesse alla ricostruzione post sisma.

18. In attuazione del comma precedente la progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

### **Art. 12**

#### ***(Conferenza dei servizi speciale)***

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario può comunque adottare la decisione.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'articolo 3.

### **Art. 13**

#### ***(Collegio consultivo tecnico)***

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, può costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6 del decreto legge n. 76 del 2020, con le modalità ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Allo scopo di garantire unitarietà e continuità nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'articolo 6, del citato decreto legge n. 76 del 2020.

3. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del Collegio consultivo tecnico è nominato dal Commissario straordinario secondo le modalità previste all'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n.109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il Presidente è nominato dal Commissario straordinario con le modalità dal medesimo individuate.

4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'articolo 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.

5. Il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese impreviste".

### **Art. 14**

#### ***(Struttura di supporto al complesso degli interventi)***

1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso i soggetti attuatori di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e l'USR – Umbria quale soggetto coordinatore della ricostruzione privata, opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalità qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
2. Le professionalità esterne di cui al comma 1, il cui costo è ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, nelle more dell'attivazione delle Convenzioni di cui all'articolo 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario:
  - a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000 in caso di affidamento di servizi a operatori economici;
  - b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso nel caso di contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. A seguito dell'individuazione delle professionalità di cui al comma 1, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

### **Art. 15**



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

### ***(Tavolo permanente per il coordinamento e il monitoraggio della ricostruzione)***

1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata in ragione delle strette interconnessioni tra le medesime, è istituito dal Commissario per la ricostruzione un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio della ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia, presieduto dal Commissario o, su delega, dal sub Commissario, e composto da:

- a) sub- Commissario;
- b) Presidente della Regione Umbria, o un suo delegato;
- c) Sindaco di Norcia o suo delegato;
- d) Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria o suo delegato;
- e) un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali.

2. Il Tavolo ha il compito di monitorare le attività di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti più critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.

### **Art. 16**

#### ***(Disposizioni finanziarie)***

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di € 5.670.605,00, di cui € 3.584.125,00 per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, e € 2.086.480,00 per la sola progettazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2. La relativa spesa trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità.

2. L'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.

3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilità finanziarie possono essere utilizzate:

- a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

autorizza il Soggetto attuatore all'utilizzo delle predette disponibilità finanziarie;

b) per il completamento di uno degli interventi tra quelli di cui all'articolo 3, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilità finanziarie su proposta del soggetto attuatore.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:

a) le disponibilità finanziarie su interventi relativi a singoli interventi derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;

b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilità finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.

6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'articolo 3, tornano nella disponibilità del Commissario straordinario.

8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. si applica l'articolo 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.

### **Art. 17**

#### ***(Dichiarazione d'urgenza ed efficacia)***

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1,

38



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

---

quarto periodo, del decreto-legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 ([www.sisma2016.gov.it](http://www.sisma2016.gov.it)).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Il Commissario straordinario

On. Avv. Giovanni Legnini